



SCUOLA DELL'INFANZIA
S. Giuseppe

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita in Rudiano (BS) l'Associazione denominata "IL BOSCO INCANTATO" con sede legale in via Manzoni n. 11/B.

L'Ente assume la forma giuridica di Associazione, regolata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione non ha scopo di lucro. È pertanto esclusa ogni forma di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione sia imposta per legge. L'Associazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi previsti dalla legge.

Scopo

Art. 2. L'Associazione ha lo scopo di gestire in forma autonoma e democratica la scuola dell'infanzia paritaria di Rudiano, fissandone i criteri di gestione e gli indirizzi programmatici. In particolare, tale scuola dovrà salvaguardare i valori culturali, civili e religiosi della nostra popolazione collaborando con la famiglia cui compete il diritto-dovere dell'educazione dei figli.

L'Associazione si propone un concetto di gestione che allarga il significato stesso di scuola dell'infanzia, da non intendersi solo come luogo educante per i bambini in età prescolare, ma anche come centro di stimolo e di aiuto ai genitori per tutti i problemi inerenti all'educazione, istruzione e crescita dei bambini.

Per attuare le proprie finalità, la scuola dell'infanzia recepisce il Progetto Educativo dell'ADASM-FISM di Brescia cui essa aderisce.

Associati - Diritti e Doveri

Art. 3. Possono divenire associati dell'Associazione i genitori dei bambini iscritti alla scuola dell'infanzia e coloro che condividano le finalità statuarie, mediante apposita richiesta

SCUOLA DELL'INFANZIA S. Giuseppe

via Manzoni, 11/B - 25030 Rudiano BS - 030716177 - rudianoscuolainfanzia@gmail.com

scritta indirizzata al Consiglio Direttivo a fronte del versamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo stesso. Perdono la qualità di associati coloro che senza giustificato motivo non hanno effettuato il pagamento della quota annuale nei termini fissati dal Consiglio Direttivo e coloro che in qualunque modo danneggino moralmente e materialmente l'Associazione. Per il recesso e l'esclusione degli associati e i motivi che le determinano, si applicano le norme previste dall'art.24 del Codice Civile.

Gli associati hanno diritti di partecipare alla vita associativa nei modi fissati con lo Statuto o con appositi regolamenti; di esercitare i propri diritti elettorali, di partecipare alle attività di carattere culturale promosse dall'Associazione.

L'Associazione può avvalersi delle prestazioni e dell'opera volontaria, personale e gratuita dei propri associati.

Gli associati devono operare nell'interesse esclusivo dell'associazione, osservare le norme statutarie e regolamentari e partecipare alla vita associativa.

Patrimonio

Art. 4. Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

- a) disponibilità dello stabile e delle attrezzature adeguate, regolata da convenzione con l'Amministrazione comunale;
- b) contributo determinante da parte dell'Amministrazione Comunale, commisurato all'importanza del servizio sociale prestato e regolato anch'esso dalla convenzione di cui al precedente punto a);
- c) contributi dello Stato e della Regione Lombardia e degli Enti Locali, anche in base alle vigenti norme in materia;
- d) quote associative e rette pagate dai genitori dei bambini iscritti;
- e) elargizioni di associazioni o di terzi (persone fisiche o enti);
- f) donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili.

Organi dell'Associazione

Art. 5. L'associazione è costituita dai seguenti organi:

- a) Assemblea Generale degli associati;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente, Vice-Presidente, Segretario-Tesoriere;
- d) Collegio dei Probiviri;
- e) Revisori dei Conti.

SCUOLA DELL'INFANZIA S. Giuseppe

via Manzoni, 11/B - 25030 Rudiano BS - 030716177 - rudianoscuolainfanzia@gmail.com

Assemblea generale degli Associati

Art. 6. L'Assemblea generale degli associati è costituita da tutti gli iscritti alla Associazione, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto.

Art. 7. L'assemblea ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e l'esame del bilancio consuntivo, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea si riunirà inoltre ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio direttivo o per richiesta, motivata e scritta, di almeno un terzo degli associati. L'Assemblea deve essere convocata nella sede sociale o in altro edificio purché in provincia di Brescia.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta fa recapitarsi a ciascun membro, anche mediante raccomandata o raccomandata a mano o mail, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

All'Assemblea intervengono gli associati in regola con il versamento della quota dell'anno in cui è detta l'Assemblea stessa, e i componenti del Consiglio Direttivo.

Per la validità dell'Assemblea è richiesto, in prima convocazione, l'intervento di almeno la metà più uno degli associati o loro delegati; l'Assemblea in seconda convocazione, dovrà avvenire in giorno diverso da quello previsto per la prima. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 8. L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- a) elezione dei componenti del Consiglio direttivo di sua spettanza ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, eccetto i primi consiglieri nominati all'atto costitutivo, e nomina i probiviri e i revisori dei conti;
- b) approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo;
- c) proposte di carattere organizzativo, pedagogico, didattico e di andamento generale della scuola;
- d) esclusione dei soci a norma dell'art. 24 del codice Civile;
- e) ogni questione che il Consiglio Direttivo intende sottoporre all'Assemblea.

Art. 9. L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- a) modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
- b) scioglimento dell'Associazione.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la maggioranza assoluta dei voti, con la presenza di almeno i 2/3 degli associati.

Art. 10. Ogni associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare dall'altro genitore anche non associato o da altro associato, con delega scritta. Ogni associato non può avere più di una delega.

Art. 11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua assenza dal Vice-Presidente e, in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina un proprio Presidente. L'Assemblea nomina inoltre il Segretario per la redazione del verbale assembleare, in caso di assenza del Segretario Tesoriere.

Il Presidente accerta la validità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, il diritto di intervento e la validità delle deleghe.

Art. 12. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e con l'elenco delle materie da trattare.

Amministrazione

Art. 13. Il Consiglio Direttivo è costituito da n. 5 a n. 7 Consiglieri.

a) Per il periodo iniziale e fino alla nomina dei consiglieri di cui al seguente capo b) il Consiglio Direttivo sarà costituito da n. 5 Consiglieri, facenti parte dell'Associazione, per la prima volta nominati dell'atto costitutivo.

b) Successivamente, il Consiglio Direttivo sarà costituito da:

- n. 4 Consiglieri eletti direttamente dall'Assemblea;
- n. 1 Consigliere nominato dall'Amministrazione comunale;
- n. 1 Consigliere nominato dalla Comunità Parrocchiale;
- n. 1 rappresentante dell'Adasm-Fism provinciale.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni dalla data di insediamento del Consiglio stesso e possono essere rieletti dai soci o riconfermati dagli Enti interessati.

In caso di dimissioni per qualsiasi causa di uno o più membri del Consiglio Direttivo, si provvederà alla loro sostituzione,

Per la sostituzione dei rappresentanti degli Associati, il Presidente del Consiglio Direttivo o i componenti del Consiglio rimasti in carica provvedono alla convocazione dell'assemblea. Per i rappresentanti degli Enti, si richiederà agli stessi la nuova nomina.

I nuovi eletti restano in carica fino allo scadere del triennio in corso.

Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle proprie riunioni esperti nelle diverse materie.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Art. 14. I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) eleggere il Presidente e il Vice-Presidente, nominati tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nominare il Segretario-Tesoriere che può essere scelto tra i componenti del Consiglio e anche al di fuori dello stesso;
- c) redigere il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- d) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- e) predisporre il regolamento della scuola;
- f) assumere, sospendere, licenziare il personale;
- g) stipulare atti, convenzioni, contratti di ogni genere inerenti l'attività dell'Associazione;
- h) conferire procure, deleghe sia generali che speciali;
- i) deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;
- j) deliberare la quota associativa annuale e la quota di iscrizione;
- k) deliberare annualmente la retta mensile di frequenza;
- l) deliberare l'acquisizione e le alienazioni dei beni mobili ed immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- m) deliberare l'accensione di mutui, l'apertura di conti correnti bancali e/o postali anche con eventuali linee di affidamento;
- n) promuovere le modificazioni dello Statuto;
- o) adempiere a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e deliberare su tutti gli affari che interessano l'Associazione che non sono di competenza dell'Assemblea degli associati;
- p) deliberare l'ammissione ad associato di persone che fanno richiesta di aderire all'Associazione;
- q) ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione inerente il corretto funzionamento dell'Associazione.

Art. 15. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti il consiglio stesso.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno dei lavori, da recapitarsi ai singoli componenti, anche mediante raccomandata o raccomandata a mano o mail, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni sono palesi, salvo quelle relative a questioni concernenti persone, che devono avvenire con voto segreto.

Art. 16. I componenti del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo non intervengono a tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti dalla carica.

Le dimissioni per qualsiasi causa, di un membro del Consiglio Direttivo, devono essere iscritte dal Presidente fra gli argomenti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione delle stesse. Nel caso il Consiglio deliberi l'accettazione delle dimissioni, il Presidente ne dà immediato avviso all'Amministrazione o Ente cui compete la designazione del successore, Il Consigliere nominato in sostituzione resta in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente deve richiedere alle Amministrazioni o agli Enti interessati la designazione dei nuovi rappresentanti, perché si possa procedere al rinnovo del Consiglio.

Il Consiglio scaduto resta in carica fino all'insediamento del nuovo nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni vigenti.

Presidente – Vice-Presidente – Segretario-Tesoriere

Art. 17. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, unitamente al Vice Presidente, tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Per la prima volta il Presidente e il Vice-Presidente sono nominati con l'atto costitutivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalla legge e dal presente Statuto e che gli siano state delegate dal Consiglio Direttivo. Vigila e dirige tutta l'attività dell'Associazione, firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle delibere da esso assunte.

Nei casi di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella sua prima riunione. Tali facoltà spettano al Vice-Presidente,

SCUOLA DELL'INFANZIA S. Giuseppe

via Manzoni, 11/B - 25030 Rudiano BS - 030716177 - rudianoscuolainfanzia@gmail.com

in caso di impedimento o assenza del Presidente e in mancanza di questi, al consigliere più anziano in carica e in caso di parità, al consigliere più anziano d'età.

Agli amministratori non spetta alcun compenso per l'attività prestata. Agli stessi è previsto il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 18. Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Consiglio oppure anche al di fuori degli stessi, Assiste alle adunanze del Consiglio Direttivo, redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente e con i consiglieri, cura gli aspetti amministrativi della scuola secondo le indicazioni del Consiglio e ne custodisce gli atti presso la sede della Scuola.

Esercizi associativi

Art. 19. Gli esercizi associativi hanno la durata dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno e il bilancio d'esercizio dovrà essere approvato entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

È vietata la distribuzione tra gli associati di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Probiviri

Art. 20. Nei limiti di legge tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea, scelti tra i non associati, in occasione della prima assemblea.

I probiviri durano in carica tre anni, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Scioglimento

Art. 21. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Il patrimonio dell'Associazione non è divisibile tra gli associati né al momento dello scioglimento né durante la vita dell'Associazione stessa. All'atto dello scioglimento dell'Ente, L'assemblea degli associati delibera la destinazione dell'eventuale patrimonio ad altri Enti non commerciali che svolgano un'analoga attività istituzionale salvo diversa destinazione imposta per legge.

Revisori dei conti

Art. 22. La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre componenti, eletti dall'Assemblea tra persone idonee allo scopo e funzionanti a norma di legge.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Disposizione generale

Art. 23. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile in materia di associazioni e dalle leggi in vigore in materia di istituzioni scolastiche paritarie.